PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI

# Art. 16

## COMMA ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1953, N. 184

Le opere comprese nei programmi formati a norma del precedente articolo saranno eseguite a cura degli enti interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione dei progetti esecutivi nonche' la concessione del contributo dello Stato da parte del Ministero dei lavori pubblici. In ciascun progetto sara' computata, per spese di compilazione, direzione e sorveglianza e per spese di collaudo, una somma corrispondente al 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultante dal progetto approvato. Tale percentuale potra' essere elevata fino al 7 per cento per le strade e gli acquedotti Il collaudo delle opere sara' eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato. Le spese di collaudo sono a carico degli enti. Nel caso in cui gli Enti locali facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano, salvo patti piu' favorevoli agli enti, le tariffe nazionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri ridotte del 20 per cento.

Versione in vigore dal 3 settembre 1949, non più in vigore dal 24 aprile 1953 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali |
| Estremi | Legge 3 agosto 1949, n. 589 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 1949 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-per-agevolare-l-esecuzione-di-opere-pubbliche-di/art-16-comma-abrogato-dalla-l-15-febbraio-1953-n-184/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it